

30 NOV. 2022

Prot. n. 1855



TRIBUNALE DI FOGGIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

VISTO.
Foggia, 05/12/2022 - Si dispone
le trasmissioni
per assenza
el COA di Foggia

IL PRESIDENTE

Alla cortese attenzione del Sig.
Presidente del Tribunale
Dott. Sebastiano L. Gentile
SEDE

OGGETTO: Estratto del verbale di riunione endosezionale del 29.11.2022

Si segnala che, nel corso della riunione endosezionale del 29.11.2022, hanno costituito oggetto di discussione i seguenti temi:

- 1) Sentenza n. 33645/2022 del 15.11.2022 delle SS.UU. civili in tema di danno subito dal proprietario di un immobile a seguito di occupazione illegittima. Profili applicativi.
- 2) Individuazione del rito applicabile (ordinario o camerale ex art. 710 c.p.c.) nel caso in cui il figlio maggiorenne agisca in via autonoma per il mantenimento nei confronti della madre e per l'aumento dell'assegno di mantenimento già posto a carico del padre in sede di separazione.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno si osserva quanto segue.

La Sezione ha esaminato i principi enunciati dalla sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto emerso fra la Seconda e la Terza Sezione civile in ordine ai presupposti richiesti e ai limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione *sine titulo* di un bene immobile.

La pronuncia in esame è stata emessa a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 1162 del 17 gennaio 2022 della Terza Sezione e n. 3946 dell'8 febbraio 2022 della Seconda Sezione.

In sintesi, secondo un primo orientamento, sostenuto dalla Terza, il danno di occupazione illegittima non può ritenersi in *re ipsa*, ma deve essere sempre allegato e provato, seppure anche sulla base di presunzioni semplici, ma senza mai comportare l'esenzione dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda (in altre parole: l'intenzione del proprietario di far fruttare il bene). Diversamente, il presunto danneggiato verrebbe sollevato non solo dall'onere di provare il danno, ma anche da quello di allegare gli elementi costitutivi dello stesso, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, per cui rilevante ai fini risarcitori è solo il danno-conseguenza che deve essere allegato e provato.

Secondo l'orientamento sostenuto dalla Seconda Sezione civile, invece, la mera doglianza in ordine alla perdita della fruibilità del bene, senza alcuna prova e senza alcuna allegazione dei presupposti

costitutivi della domanda, comporta, di per sé ed in *re ipsa*, la risarcibilità del danno lamentato. Trattasi infatti di una delle ipotesi di risarcimento del danno derivante direttamente dalla legge. La medesima sezione ha posto, pertanto, alle Sezioni Unite la seguente questione: «*se, in caso di occupazione senza titolo di immobile [...] la prova del danno emergente consistente nella deminutio patrimonii derivante dalla perdita della facoltà di godimento del bene per la durata dell'occupazione senza titolo debba considerarsi sussistente in re ipsa, con sua conseguente liquidabilità in via equitativa (ove non diversamente possibile), ai sensi dell'art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.*».

Nel risolvere il contrasto, con la decisione in esame, le Sezioni Unite hanno enunciato tre principi di diritto:

- *“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;*
- *“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;*
- *“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.*

Alla luce di tali principi e dopo ampio dibattito, la Sezione all'unanimità è concorde nell'uniformarsi all'indirizzo interpretativo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, concludendo, pertanto, che è onere della parte che agisce allegare, nel rispetto delle preclusioni processuali, elementi di prova, anche presuntivi, con riferimento al danno subito da illegittima occupazione, spettando al convenuto, sempre nel rispetto delle preclusioni processuali, l'onere della prova contraria. Con riferimento al *quantum*, i danni subiti sono normalmente determinati in relazione al valore locativo di mercato dell'immobile, salvo l'ulteriore onere in capo all'attore, ove lamenti ulteriori poste risarcitorie, di fornire ulteriori e specifici elementi di prova a sostegno della propria richiesta.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno si osserva quanto segue.

La Sezione evidenzia l'esigenza che si stabilisca, in via generale, quale sia il rito applicabile nel caso in cui il figlio maggiorenne non economicamente indipendente agisca in via autonoma per il mantenimento da riconoscersi *ex novo* nei confronti di un genitore, e/o per la modifica dell'assegno di mantenimento già posto a carico di un genitore in sede di separazione o di divorzio.

Sul punto, nella giurisprudenza di merito si sono sviluppati tre orientamenti: secondo un primo indirizzo, che si basa principalmente su un argomento positivo-letterale, deve farsi sempre applicazione del rito ordinario di cognizione, in quanto, nel nostro ordinamento, non è prevista un'azione camerale (consentita solo nei casi tipizzati e previsti dal legislatore, come nel caso dell'art. 38 disp att.) con cui il figlio maggiorenne possa ottenere la revoca e modifica dei provvedimenti di separazione o di divorzio ottenuti dai genitori; secondo un altro indirizzo, la posizione del figlio

maggiorenne può essere assimilata, in senso ampio e sostanziale, a quella di “parte”, e pertanto la domanda dallo stesso proposta, che incide direttamente sull’assetto già stabilito dalla sentenza di separazione o di divorzio, deve andare soggetta al rito camerale, l’unico espressamente destinato a modificare i provvedimenti della separazione e del divorzio e, in ogni caso, sorretto da maggiori garanzie quanto alla collegialità della decisione, all’intervento del P.M., e alla snellezza della procedura; secondo un terzo indirizzo, la scelta del rito applicabile dipende dal titolo che si intende revisionare, e, pertanto, la domanda del figlio maggiorenne va proposta con rito camerale qualora sia tesa a far modificare l’assetto già contenuto in una sentenza di divorzio o di separazione, mentre va proposta con rito ordinario qualora sia rivolta *ex novo* ad un genitore nei confronti del quale nulla sia stato previsto nella sentenza.

Dopo ampio dibattito, la Sezione è concorde nell’aderire all’orientamento secondo cui il rito applicabile sia sempre il procedimento camerale (737 e s.s. c.p.c. oppure nelle forme del 710 c.p.c o art. 9 leg div), sia nel caso in cui il figlio maggiorenne non economicamente indipendente agisca in via autonoma per il mantenimento da riconoscersi *ex novo* nei confronti di un genitore, sia nel caso in cui agisca per la modifica dell’assegno di mantenimento già posto a carico di un genitore in sede di separazione o di divorzio.

Tale soluzione si basa su diverse argomentazioni di carattere sistematico: in primo luogo, l’ordinamento oramai da tempo tende all’unificazione del trattamento tra i figli (anche tra quelli minorenni e maggiorenni), anche quanto al rito, e alla uniformità delle procedure (si veda la recente riforma sul rito unico della famiglia, o, ancora, a titolo esemplificativo, la soppressione, da parte dell’art. 1, comma 4, lettera b), n. 3 del dgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dell’inciso “*con le forme del processo ordinario*” all’ultimo comma dell’art. 316 *bis* c.c.); in secondo luogo, è ormai indirizzo comune nella giurisprudenza di merito e anche in quella di questo Tribunale, sostenere la legittimazione dei figli maggiorenni ad intervenire autonomamente nei ricorsi proposti ex art. 710 c.p.c. e 9 legge divorzio, interpretandosi in maniera estensiva il concetto di “parte”; in terzo luogo, se si obbligasse il figlio maggiorenne ad introdurre un procedimento ordinario di cognizione per ottenere la revisione delle statuizioni della separazione o del divorzio, si genererebbe un’ingiustificata disparità con il trattamento riservato ai coniugi, che potrebbero sempre avvalersi di procedimenti camerale per la modifica dei provvedimenti patrimoniali relativi alla famiglia (compresi quelli che riguardano proprio i figli maggiorenni), e con perdita, nel caso del rito ordinario, di tutte le garanzie, previste invece nel rito camerale, di collegialità della decisione, di intervento del P.M., nonché di maggiore snellezza e celerità della procedura.

Alla luce di tali principi e dopo ampio dibattito, la Sezione all’unanimità è concorde nel ritenere che il rito camerale sia la soluzione preferibile, anche in ottica costituzionalmente orientata e volta alla ragionevole durata del processo e alla concentrazione delle tutele.

Il Presidente scrivente chiede cortesemente che il presente estratto della riunione endosezionale sia trasmesso, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, affinché quest’ultimo ne dia ampia diffusione tra i Signori Avvocati.

Foggia, 29.11.2022



BUCCARO ANTONIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA Sezione Civile
29.11.2022 17:52:34
GMT+00:00